




Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA
TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Assessorati alla Sanità
delle Regioni Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna e
Piemonte

II.ZZ.SS.

Associazioni di categoria del
settore avicolo

Data Protocollo

copia a D.S.

copia a DOSSA BONFANTI

copia a DOSSA VICENZONI

copia a

sigla

E per conoscenza

DG SANCO
Bruxelles

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome

IZS delle Venezie

NAS

ITALRAP

LORO SEDI

Prot. DGSAF. III/ 19028 1P-

19 OTT. 2012

OGGETTO: Misure straordinarie di sorveglianza e controllo focolai di Influenza Aviaria H5N2 LPAI in Nord Italia, a parziale sostituzione del provvedimento DGSAF n.18075-P del 5/10/2012

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità

sottotipo H5, in allevamenti di tacchini da carne in provincia di Mantova, situati in un'area a elevata densità avicola (DPPA);

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7, qualora la loro circolazione non venga controllata, possono determinare epidemie di particolare gravità e eventualmente evolvere in virus ad alta patogenicità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti, in particolare nelle aree a elevata densità avicola;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo e eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

SENTITO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

DISPONE

1. Il divieto di movimentazione di cui al punto 1 del dispositivo DGSAF n.18075 del 5 ottobre 2012, resta in vigore fino al completamento dei controlli previsti dal piano di monitoraggio straordinario di cui allo stesso provvedimento, al fine di valutare la situazione epidemiologica.
2. In deroga al precedente punto 1, le Regioni potranno consentire la movimentazione di tacchini da carne dal territorio della Regione Lombardia verso il territorio di propria competenza, a seguito di valutazione del rischio. Se del caso le Regioni potranno consolidare le proprie valutazioni del rischio chiedendo il parere dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale.
3. Il monitoraggio straordinario negli allevamenti di tacchini da carne, di cui al provvedimento DGSAF n.18075 del 5 ottobre 2012, dovrà essere ripetuto con cadenza quindicinale fino a che siano trascorsi 30 giorni dall'estinzione dell'ultimo focolaio.
4. Le misure di cui al provvedimento DGSAF n.18075 del 5 ottobre 2012 non citate nel presente dispositivo, restano in vigore fino a successiva valutazione della situazione epidemiologica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gaetana Ferri)

Gaetana Ferri